



## SOMMARIO

### MESE DI MAGGIO 2007

AREA CONSULENZA FISCALE: NOTIZIE FLASH	PAG. 1
FONDO TESORERIA DI GESTIONE DEI TFR: ISTRUZIONI INPS	PAG. 3
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: EFFICIENZA ENERGETICA E FINANZIARIA 2007	PAG. 5
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 7
SCADENZARIO	PAG. 8

## AREA CONSULENZA FISCALE: NOTIZIE FLASH

### DIFFERITO IL TERMINE PER L'ISTANZA DI RIMBORSO IVA RELATIVA AI VEICOLI

Come noto (Spazio Aziende n. 3 - marzo), a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia UE 14.9.2006 (causa C-228/05) che ha affermato l'**illegittimità del regime di indetraibilità dell'IVA** relativamente all'acquisto, il leasing, il noleggio di autovetture, motocicli e ciclomotori nonché delle relative spese di impiego, custodia, manutenzione, carburanti e lubrificanti, è stato stabilito che, per gli **acquisti effettuati dall'1.1.2003 al 13.9.2006**, i contribuenti possono **recuperare l'IVA non detratta** nelle liquidazioni periodiche e/o nella dichiarazione annuale IVA, **tramite rimborso** presentando, alternativamente:

- ◆ un'istanza di **rimborso forfetario** con l'apposito modello, da inviare **telematicamente**;
- ◆ un'istanza di **rimborso analitico**, se l'interessato ritiene (e dimostra) di aver diritto ad una detrazione superiore a quella forfetaria.

Recentemente con il Decreto 5.4.2007 è stata disposta la **proroga del termine entro il quale presentare l'istanza di rimborso forfetario, dall'originario 15.4.2007 al 20.9.2007.**

### IL BOLLO AUTO PER I "FINTI" AUTOCARRI

Un apposito Provvedimento ha individuato i **veicoli che, pur immatricolati come autocarri**, consentendo il trasporto privato di persone, **devono essere soggetti alle limitazioni di deduzione dei costi e detrazione dell'IVA previste per le autovetture.**

La citata norma riguarda in particolare i veicoli:

- ◆ **immatricolati o reimmatricolati N1** (autocarri);
- ◆ con **codice carrozzeria F0**;
- ◆ con **4 o più posti a sedere**;
- ◆ con un rapporto **potenza del motore / portata del veicolo maggiore o uguale a 180**, considerando che la portata del veicolo è data dalla massa complessiva meno la tara.

Quindi, se dalle informazioni desumibili dalla carta di circolazione il **veicolo soddisfa tutte le condizioni sopra elencate**, il veicolo in esame deve essere trattato, **ai fini IVA e delle imposte dirette come un'autovettura** (limitazioni alla deduzione dei costi e alla detrazione dell'IVA).

Recentemente, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che **l'equiparazione del "finto" autocarro ad un'autovettura riguarda anche il pagamento della tassa automobilistica (c.d. bollo auto)**. Ciò significa che per il bollo auto relativo al **"finto autocarro"** (vettura immatricolata N1 che soddisfa le condizioni sopra elencate):

- ◆ **se la massa complessiva è inferiore a 12 t** l'importo dovuto va calcolato **in base alla potenza** e non più in base alla portata;
- ◆ **vanno rispettati i termini previsti per il versamento del bollo per le autovetture**, ossia:
  - esclusivamente **in ragione d'anno**;
  - a **gennaio e luglio** per vetture con potenza **fino a 35 kW**;
  - ad **aprile, agosto e dicembre** per le vetture con potenza **pari o superiore a 35kW**.

Dette scadenze valgono per tutte le regioni ad esclusione di Piemonte e Lombardia nelle quali i termini per il versamento del bollo auto è collegato al mese di immatricolazione.

I soggetti che ricadono nel caso contemplato dalla nuova norma, **alla scadenza del periodo coperto dall'ultimo versamento effettuato con le regole proprie degli autocarri** dovranno effettuare il versamento del bollo auto **calcolando l'importo dovuto in base ai dodicesimi** dell'importo annuale per le autovetture in modo tale da "collegare" la scadenza dell'ultimo versamento effettuato con **la prima scadenza utile fissata per il pagamento del bollo auto delle autovetture**, a partire dalla quale si inizierà a versare il bollo "regolarmente" come previsto per le auto.

Con riferimento agli "autocarri" in esame è infine stato precisato che la **tassa integrativa** dovuta **sulla massa rimorchiabile non è dovuta**.

## GLI STUDI DI SETTORE 2006 E LA SUPER CONGRUITA'

A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 alla disciplina degli studi di settore è prevista l'elaborazione di una serie di **nuovi indicatori di normalità** che potranno comportare, nei confronti dei contribuenti che risultano non in linea, l'attribuzione di maggiori ricavi/compensi rispetto a quanto stimato con l'applicazione dello studio di settore.

Il calcolo dei maggiori ricavi/compensi che scaturisce dalla nuova analisi della normalità è effettuato direttamente dal **software GERICO 2007 che evidenzierà 2 livelli di ricavi/compensi presunti**. In pratica quest'anno dall'applicazione degli studi di settore, ossia dopo l'inserimento dei c.d. dati strutturali e quelli contabili, oltre al calcolo del consueto limite di congruità dei ricavi/compensi dichiarati, il software GERICO effettua un ulteriore calcolo finalizzato all'individuazione della **c.d. "super congruità"**.

In particolare, sono stati individuati i seguenti **indicatori di normalità economica**:

- per i contribuenti esercenti **attività d'impresa**:
  1. costi di disponibilità dei beni mobili strumentali / valore dei beni mobili strumentali
  2. rotazione del magazzino o durata delle scorte
  3. valore aggiunto per addetto
  4. redditività dei beni mobili strumentali
- per i contribuenti, tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata, che **applicano gli studi di settore con GERICO AS**:
  1. valore aggiunto per addetto
  2. redditività dei beni mobili strumentali
- per i **lavoratori autonomi**:
  1. costi di disponibilità dei beni mobili strumentali / valore dei beni mobili strumentali
  2. resa oraria per addetto
  3. resa oraria del professionista.

Dall'applicazione dei citati nuovi indicatori è possibile che il contribuente risulti **non congruo** e pertanto che allo stesso sia **richiesto un maggiore adeguamento**.

Dalle prime elaborazioni effettuate si è riscontrato che è possibile che ad un contribuente congruo in base allo studio di settore il software GERICO calcoli una "super congruità" posizionata ad un livello superiore, in conseguenza della quale è necessario valutare se procedere o meno all'adeguamento.

*Daniele Gaspari*  
**Area Consulenza Fiscale**

## FONDO TESORERIA DI GESTIONE DEI TFR: LE ISTRUZIONI INPS

L'INPS ha diramato, con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, le istruzioni operative, ai datori di lavoro con almeno 50 addetti, per il versamento al "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c. (c.d. fondo tesoreria INPS)", istituito dalla legge finanziaria 2007, delle quote di TFR (D.M. 30.1.2007) dei lavoratori che decidono di mantenere (totalmente o parzialmente) l'accantonamento in azienda.

**La norma** – La legge finanziaria 2007, oltre ad avere anticipato al 1°-1-2007 l'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare con l'utilizzo, anche tacito, dei trattamenti di fine rapporto, ha istituito, presso l'INPS un fondo "tesoreria" di gestione dei TFR dei dipendenti che esplicitamente decidono di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro e quest'ultimo occupa almeno 50 addetti. Il fondo, al netto dei prelievi del Ministero del Lavoro, dell'INPS e del pagamento dei TFR ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro o che richiedono le previste anticipazioni, è a disposizione del Governo per il finanziamento di determinate opere (l'elenco è allegato alla finanziaria 2007).

**L'intervento dell'INPS** – Con la sopra richiamata circolare n. 70, l'INPS ha provveduto a diramare le istruzioni operative, a cui si devono attenere i datori di lavoro con almeno 50 addetti, per il finanziamento del fondo tesoreria INPS. Detto finanziamento deve avvenire, dal 1° gennaio 2007 mediante il versamento di un contributo pari alla quota di TFR (calcolata secondo le regole dell'art. 2120 del codice civile) dei dipendenti del settore privato che espressamente decidono (o hanno già deciso) di mantenerlo (totalmente o parzialmente) presso il proprio datore di lavoro.

Le quote di TFR da versare assumono la natura di contribuzione obbligatoria alla quale si applica, ai fini dell'accertamento e la riscossione, la normativa relativa alla contribuzione previdenziale/assistenziale.

Le quote di TFR (contributi) da versare sono quelle maturate dal 1° gennaio 2007, fatta eccezione per i TFR dei mesi antecedenti la scelta del lavoratore (esplicita o tacita) di destinare l'intero TFR maturando a una forma di previdenza complementare, ovvero dalla data di assunzione se intervenuta successivamente il 31-12-2006.

In particolare, l'INPS ha precisato quanto segue:

➤ **datori di lavoro obbligati al versamento:** sono obbligati al versamento i datori di lavoro appartenenti al settore privato, con un organico almeno pari a 50 addetti.

Il requisito occupazionale (almeno 50 addetti) deve essere così calcolato:

- *aziende in essere al 31-12-2006:* media dei dipendenti occupati nell'anno 2006;
- *aziende che hanno iniziato o iniziano l'attività successivamente al 31-12-2006:* media dei dipendenti occupati nell'anno di costituzione, vale a dire dalla data di costituzione al 31

dicembre. Conseguentemente, per verificare se si rientra nell'obbligo occorre attendere il 31 dicembre. Se dal calcolo della media il risultato è di almeno 50 addetti, si provvederà al versamento anche ai periodi pregressi (dal mese di costituzione).

**Le successive variazioni di organico sono irrilevanti** (fatta eccezione per una particolarità derivante da operazioni societarie straordinarie – si veda l'apposito spazio).

Si computano tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale:

In dettaglio contano:

- tutti i lavoratori subordinati (anche non destinatari del TFR)
- I contratti part time sono computati in proporzione
- I lavoratori assenti (se non sostituiti)
- I lavoratori somministrati computano in capo all'impresa di somministrazione
- I lavoratori distaccati (Italia e estero) computano in capo al distaccante
- I soci di cooperative contano se titolari anche di contratti di lavoro subordinato.

➤ **Lavoratori per i quali sussiste l'obbligo di versamento:** determinato l'organico di riferimento, il datore di lavoro con almeno 50 addetti è tenuto ad effettuare il versamento, al fondo tesoreria in questione, del contributo pari al TFR, meno il contributo dello 0,50% dovuto al FPLD (compresi dirigenti industriali) o misura ridotta per i dipendenti ai quali si applicano sconti contributivi, maturato dai dipendenti che hanno deciso e che decideranno, espressamente (utilizzando il mod. TFR1, soggetti in forza al 31-12-2006, e TFR2, soggetti assunti dal gennaio 2007), di mantenere (in tutto o in parte) il TFR presso il proprio datore di lavoro.

L'azienda con almeno 50 addetti, nonostante l'obbligo di finanziare il fondo tesoreria, non è tenuta ad effettuare il versamento per i seguenti dipendenti:

- soggetti con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi (contratti a tempo determinato)
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti iscritti ENPAIA;
- lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali (anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello) prevedono la corresponsione periodica del TFR o accantonamento delle stesse quote a soggetti terzi (esempio Casse Edile, nel settore dell'edilizia);
- lavoratori stagionali del settore agro alimentare;
- lavoratori assicurati presso il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- lavoratori iscritti al fondo delle abolite imposte di consumo.

In caso di operazioni societarie straordinarie, l'INPS precisa quanto segue:

- L'azienda con almeno 50 addetti che acquisisce lavoratori, per effetto di operazioni societarie (o per cessione di contratto), deve versare il TFR all'INPS dei lavoratori acquisiti anche se provenienti da impresa esclusa dall'obbligo (meno di 50 addetti).
  - L'azienda con meno di 50 addetti che acquisisce lavoratori, per effetto di operazioni societarie (o per cessione di contratto) provenienti da impresa con almeno 50 addetti, dovrà versare il TFR all'INPS limitatamente ai dipendenti acquisiti.
- **Il contributo da versare:** come precedentemente precisato, il contributo da versare al fondo è pari al TFR calcolato secondo l'art. 2120 del c.c. (retribuzione non occasionale, anche in natura, diviso 13,5, vale a dire retribuzione per 7,41%, meno il contributo 0,50% FPLD o quota ridotta per le assunzioni agevolate). Valgono anche le disposizioni che prevedono:
- la maturazione dell'intero TFR mensile se la frazione di mese lavorata è pari o superiore a 15 giorni;
  - la rivalutazione del TFR durante le assenze protette, quali: maternità/paternità, congedo parentale (ex astensione facoltativa), malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni.
- **Decorrenza dell'obbligo di versamento:** l'INPS precisa che il versamento del TFR al fondo tesoreria decorre:
- *Lavoratori in forza al 31.12.2006:* dal mese successivo alla consegna del mod. TFR1 (con la scelta di mantenere il TFR in azienda totale o parziale (la scelta di conferire totalmente il TFR a un fondo di previdenza complementare non determina alcun obbligo di versamento al fondo tesoreria), compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1°.1.2007 (con l'interesse pari al 2,74% per il periodo 1° gennaio 2007 – data di versamento)
  - *Lavoratori assunti dal 1°.1.2007:* dal mese successivo la consegna del modello TFR2 (con la scelta di mantenere il TFR in azienda totale o parziale), compresi i periodi pregressi decorrenti dall'assunzione (con l'interesse pari alla rivalutazione al 31 dicembre precedente rapportato al periodo intercorrente dalla data di assunzione alla data di versamento).
- **Modalità di versamento:** il versamento del contributo (TFR) deve essere eseguito mensilmente attraverso il mod. DM 10/2 (secondo modalità e termini previsti per la contribuzione obbligatoria).  
Per la codifica da utilizzare nel mod. DM 10/2 si veda l'apposita tabella.
- **Cessazioni del rapporto e liquidazioni del TFR – richieste di anticipazione:** alla cessazione del rapporto, il TFR complessivo è pagato al dipendente dal datore di lavoro (quindi per il lavoratore non cambia nulla), che provvederà a

recuperare quanto anticipato (quote INPS) attraverso il versamento contributivo mensile in base alle seguenti priorità:

- dai contributi (TFR) dovuti al fondo tesoreria nel mese di conguaglio;
- in caso di in capienza, dai contributi obbligatori (IVS e minori) dovuti all'INPS;
- in caso di in capienza, dai contributi dovuti anche all'ENPALS, all'INPGI, all'IPOST e all'INPDAP.

In caso di anticipazione del TFR (secondo l'art. 2120 del c.c.), l'ammontare complessivo è erogato dal datore di lavoro con riferimento al maturato al 31-12-2006 (presente in azienda), qualora non vi sia capienza, il datore di lavoro provvederà comunque a pagare quanto richiesto dal lavoratore (anche in deroga ai limiti fissati ordinariamente dall'art. 2120 del codice civile, per effetto dell'applicazione dell'ultimo comma del medesimo articolo), recuperando la quota INPS attraverso il versamento contributivo, con le stesse modalità precedentemente descritte.

Per i codici da utilizzare nel modello Dm 10/2, si rinvia alla tabella allegata.

#### Misure compensative

L'articolo 10 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 - introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure compensative in favore dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori che destinano il TFR maturando a previdenza complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS. In particolare il secondo comma del citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

#### Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito conferimenti a previdenza complementare

- I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, TFR a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del semestre utile all'esercizio dell'opzione, fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

#### Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito versamenti al Fondo di Tesoreria

- I datori di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, a decorrere dal mese di versamento dei contributi al Fondo stesso, possono fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

Patrizia Pizzinelli

Area Consulenza del Lavoro

## Efficienza energetica e finanziaria 2007

La legge Finanziaria 2007 dispone interessanti incentivi per il risparmio energetico, meritevoli di essere attentamente valutati da imprenditori e cittadini. Qui di seguito si illustrano i casi in cui è possibile applicare le detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e le modalità per richiederle. La detrazione, pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, spetta per gli interventi che porteranno a una riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale, come richiesto per le diverse tipologie di intervento.

La detrazione, che sarà ripartita in 3 annualità di pari importo, riguarda:

1. Interventi di riqualificazione globale su **edifici esistenti** - per un massimo di 100.000€.
2. Interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relative a **strutture opache verticali** (pareti, generalmente esterne), **finestre** comprensive di infissi - per un massimo di 60.000€. Per le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) la normativa di attuazione è in corso di definizione.
3. Installazione di **pannelli solari** per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole - per un massimo di 60.000€.
4. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **caldaie a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - per un massimo di 30.000€.

### Beneficiari

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società o imprese, residenti sul tutto il territorio nazionale.

### Spese ammesse

Le spese che possono essere detratte riguardano:

a) interventi che **riducano la trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio** a valori uguali o inferiori a quelli indicati nell'allegato D del decreto

attuativo, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.

b) interventi che **riducano la trasmittanza termica delle finestre** comprensive degli infissi a valori uguali o inferiori a quelli indicati nell'allegato D, attraverso:

- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

c) interventi impiantistici concernenti **la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:**

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di **impianti solari termici** organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al **generatore di calore**, anche gli eventuali interventi sulla **rete di distribuzione**, sui sistemi di **trattamento dell'acqua**, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

• trasformazione degli **impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore** e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, sempre che comprendano la sostituzione della caldaia esistente con un generatore di calore a condensazione. E' escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

**d) prestazioni professionali** necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'**attestato di certificazione energetica**, ovvero, **di qualificazione energetica**.

Sull'edificio possono essere proposti interventi separati o anche un **intervento complessivo**; in questo secondo caso, per ottenere il beneficio fiscale, è necessario che i valori dell'indice di prestazione energetica risulti inferiore, di almeno il 20%, ai valori riportati nell'allegato C.

#### Come ottenere la detrazione

Per ottenere la detrazione è necessario:

**a)** acquisire l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. Questo documento, per gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori (il certificato deve essere rilasciato da un laboratorio di prove)

**b)** acquisire e trasmettere:

• l'**attestato di certificazione energetica o di qualificazione** energetica (allegato A) e la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati (allegato E).

Tali documenti devono essere redatti, dopo aver eseguito gli interventi, da un tecnico abilitato che può essere lo stesso che produce l'asseverazione di cui alla lettera a).

La documentazione va inviata all'ENEA entro **sessanta giorni dalla fine dei lavori** e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008.

Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Può essere inviata attraverso:

• il sito internet: [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it) disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica.

• In alternativa, con raccomandata con ricevuta semplice indirizzata, ad ENEA Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile- via Anguillarese 301-00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando sulla busta, come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica.

**c)** effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante **bonifico bancario o postale** dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

**d)** conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, tutta la documentazione.

Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni di edifici, va conservata ed esibita anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati non da proprietario ma dall'inquilino, dall'usufruttuario, ecc. va conservata ed esibita anche la dichiarazione del proprietario che acconsente l'esecuzione dei lavori.

#### Cumulabilità

Le detrazioni **non sono cumulabili** con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali.

Sono però compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

*Emanuela Magrini*  
**Area Qualità e Certificazione**



## INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGRAMMA EIE 2

È stato pubblicato il 17 aprile 2007 l'invito a presentare proposte nell'ambito del programma Energia Intelligente per l'Europa (EIE), ormai alla sua seconda edizione.

Il programma Energia intelligente — Europa è un programma non-tecnologico che si articola nelle seguenti azioni:

1. **SAVE** – "Efficienza energetica e uso razionale delle risorse" – che favorisce azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica e per l'uso razionale dell'energia, in particolare nei settori dell'industria e dell'edilizia, ad eccezione delle iniziative che rientrano in STEER.

2. **ALTENER** - Fonti d'energia nuove e rinnovabili il cui obiettivo è la promozione di fonti d'energia nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di elettricità, di calore e di freddo, sostenendo la diversificazione delle fonti d'energia (ad eccezione delle iniziative che rientrano in STEER). ALTENER ha anche l'obiettivo di dare impulso all'integrazione delle fonti d'energia nuove e rinnovabili nel contesto locale e nei sistemi energetici, oltre che sostenere l'elaborazione e l'attuazione di provvedimenti legislativi.

3. **STEER** - Energia e trasporti – è un'azione finalizzata a sostenere iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti e la diversificazione dei carburanti.

### INIZIATIVE INTEGRATE

Le "iniziative integrate" consistono in misure che riguardano due o più dei settori specifici precedenti o che si riferiscono ad alcune priorità comunitarie e che sono dirette tra l'altro ad integrare l'efficienza energetica e le fonti d'energia rinnovabili in diversi settori economici ed ad associare vari strumenti e soggetti nel quadro della stessa iniziativa o dello stesso progetto.

### SCADENZA

**28 settembre 2007**

### BUDGET

52 milioni € in totale di cui:

- 49 milioni € per i progetti
- 3 milioni € per la creazione delle agenzie locali

Il finanziamento massimo per progetto ammonta a 1.000.000 €

Il cofinanziamento è del 75%

### PARTECIPANTI

Per i progetti, almeno 3 tra:

- Qualsiasi organizzazione pubblica o privata stabilita nella UE
- Organizzazioni internazionali

Per la creazione dell'agenzia:

- 1 autorità pubblica

Per scaricare l'invito a presentare proposte ed altra documentazione utile, e per ottenere informazioni sulle giornate informative negli Stati Membri (Info Day), vi invitiamo a consultare il seguente link:

[http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.htm)

### NUOVO BANDO – COMUNE DI BOLOGNA

30.04.07 - Il comune di Bologna ha pubblicato il nuovo bando Mambo, che consente di finanziare i progetti per l'insediamento e lo sviluppo di imprese per la qualificazione di alcune aree del centro storico e della prima cintura periferica della città.

I **settori economici** interessati dall'iniziativa sono:

- Ict (Information and communication technology)
- commercio al dettaglio in sede fissa
- artigianato artistico, artigianato di servizio
- moda e design made in Italy.

Le risorse a disposizione di questa nuova edizione del bando sono pari a 3.190.907,10 euro, che assumeranno la forma di contributi a fondo perduto, in conto capitale e in conto gestione, e finanziamenti a tasso agevolato dello 0,50%.

Le **spese d'investimento** riguardano studi di fattibilità, progettazione consulenza ed assistenza, acquisto e realizzazione di brevetti, realizzazione del marchio aziendale, sistema qualità, certificazioni, opere murarie ed assimilate, acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, sistemi informativi integrati per l'automazione, siti web, impianti automatizzati o robotizzati, software, investimenti per il rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le **spese di gestione**, solo per le nuove imprese, riguardano acquisto di materie prime sottoposte a un processo di lavorazione e trasformazione, utenze, canoni di locazione, collegamento ad internet, canoni per servizi di hosting/housing, spese per prestazioni di servizi, spese per formazione e qualificazione del personale.

**Entità del contributo** : massimo 50% delle spese ammesse e comunque nel limite di Euro 150.000,00. Il 25% del contributo sarà a fondo perduto ed il restante 25% sotto forma di prestito agevolato.

**Chiara Ricci**  
**(Resp. Leggi di incentivazione)**

## Maggio 2007

### mercoledì 16 maggio

➤ **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

➤ **IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE**

Versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

➤ **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

➤ **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

➤ **IVA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE**

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito

➤ **IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO**

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

➤ **CONTRIBUTI INPS MENSILI**

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

➤ **PREMIO INAIL**

Versamento della rata del premio INAIL

➤ **GESTIONE SEPARATA INPS**

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

### lunedì 21 maggio

➤ **CONTRIBUTI ENASARCO**

Termine per il versamento dei contributi da parte del mandante

➤ **IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

### giovedì 31 maggio

➤ **MOD. 730/2007**

Consegna al CAF o al professionista abilitato dei Modd. 730 e 730-1 da parte del dipendente/pensionato

➤ **CONTRIBUTI FASI**

Versamento dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali

➤ **MODELLO DM10/2**

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti

➤ **DENUNCIA EMENS**

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati